

Sent. n. 6604 /2017
R.G. n. 8969/2014

cron- 33424/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro

tra

[REDACTED], con l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Colonna;

e

POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'assistenza e difesa dell'avv. Arturo Maresca;

all'udienza del 15.09.2017, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea - finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento comunicato con lettera del 14.03.2014 e conseguentemente la condanna della resistente a riassumere il ricorrente presso l'ufficio di originaria assegnazione (vale a dire l'ufficio postale di Cerignola) - è fondata per le motivazioni di seguito esposte.

Venendo all'esame del merito della impugnativa del trasferimento è d'uopo premettere che la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1/2014 resa tra le odierne parti in data 9.01.2014 (si veda il doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a termine stipulato in data 13.10.2000 e quindi ha condannato Poste Italiane S.p.A. alla riammissione in servizio del [REDACTED] con le mansioni indicate nel contratto da ultimo citato.

Orbene, con la lettera del 14.03.2014 (di cui al doc. 4 del fascicolo del ricorrente) la resistente, allo scopo di prestare ossequio alla menzionata sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari, ha comunicato al ricorrente la sua

provvedimento di trasferimento in argomento deve essere ritenuto non giustificato e quindi illegittimo. Poste Italiane S.p.A. deve essere pertanto condannata a riassumere il ricorrente presso la filiale di Cerignola. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo e tenuto in considerazione il carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.

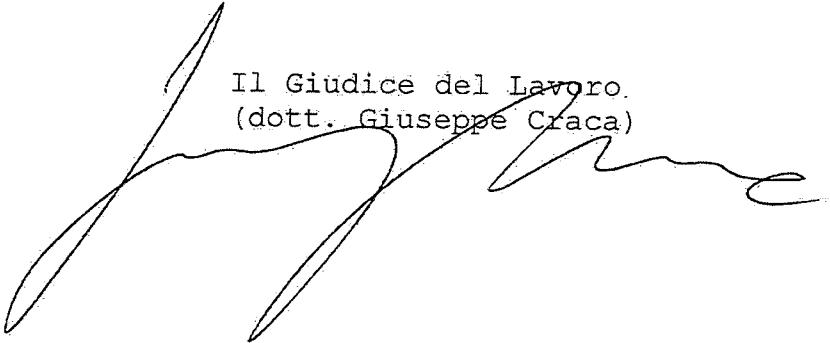
P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- dichiara l'illegittimità del trasferimento;
- condanna parte resistente a riassumere il ricorrente presso l'ufficio postale di Cerignola;
- condanna parte resistente a rifondere le spese legali a parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e contributo unificato (ove pagato).

Foggia, 15.09.2017

Il Giudice del Lavoro.
(dott. Giuseppe Craca)



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Foggia, il 15.08.2017
Il Cancelliere
Roberto M.G. Polano

